



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 2016

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **1/12/2016**, n° **137501/16** si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,15** con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **32 + 1** – in carica n° **32 + 1** – intervenuti n° **28**

1. CALO' Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

- 2.** ANSELMI Vittorio
- 3.** BALBONI Federico
- 4.** BARALDI Iliara
- 5.** BAZZOCCHI Alessandro
- 6.** BERTOLASI Davide
- 7.** CAVICCHI Giovanni
- 8.** CRISTOFORI Tommaso
- 9.** FACCHINI Fausto
- 10.** FEDELI Silvia

- 11.** FINCO Renato
- 12.** FIORENTINI Leonardo
- 13.** FOCHI Claudio
- 14.** FORNASINI Matteo
- 15.** GUZZINATI Vito
- 16.** MARESCA Dario
- 17.** MARESCOTTI Deanna
- 18.** MORGHEN Iliara
- 19.** PERUFFO Paola

- 20.** RENDINE Francesco
- 21.** SIMEONE Sergio Mariano
- 22.** SORIANI Elisabetta
- 23.** TALMELLI Alessandro
- 24.** TOSI Ruggero
- 25.** TURRI Pietro
- 26.** VIGNOLO Mauro
- 27.** VITELLIO Luigi
- 28.** ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

- 1.** FERRI Caterina
- 2.** FUSARI Roberta
- 3.** MAISTO Massimo
- 4.** MERLI Simone

- 5.** MODONESI Aldo
- 6.** SAPIGNI Chiara
- 7.** SERRA Roberto
- 8.** VACCARI Luca

Dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. n° 267/2000

SCRUTATORI NOMINATI: BERTOLASI – MARESCA - PERUFFO

~~Visto della Ragioneria~~

(O M I S S I S)

Adozione del Regolamento Comunale per la disciplina della co-progettazione nel rapporto fra l'Amministrazione Comunale ed Enti del terzo settore nell'ambito delle politiche sociali.

Inviata copia:

- Settore Servizi alla Persona, Istruzione, Formazione / Barbara Celati
- Assessore Sapigni
- Ragioneria
- Informacità

Il Presidente dà la parola all’Ass. Sapigni la quale presenta la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Anselmi, Talmelli, nonché la replica dell’Ass. Sapigni. Per dichiarazione di voto, si hanno gli interventi dei Cons.ri Anselmi, Rendine e Facchini.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Esce il Cons.re Rendine – PRESENTI: N° **27**

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l’art. 118 della Costituzione che, all’ultimo comma , recita: “ *Lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”

- l’art. 4 dello Statuto comunale che prevede che “*Il Comune di Ferrara esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà.*”

- la legge 328/2000, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che all’art.1 (Principi generali e finalità), comma 5, riporta “ *Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.*”

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328" , che all’Art. 1 (Ruolo dei soggetti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e gestione dei servizi alla persona), lett. C recita: “*favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l’individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali*”, ed all’art. 7 (Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore) prevede:

“1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno. “

- la l.r. 2/2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art.20 (Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro) riporta: “La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo settore, di cui all’articolo 35 della l.r. n. 3 del 1999, è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti di cui sopra. 2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all’articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000, partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore”, mentre all’art 43 (Istruttoria pubblica per la progettazione comune) prevede: “Gli Enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali indicano istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all’articolo 20. All’istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all’articolo 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonché i cittadini interessati. 3. L’istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude con l’individuazione di progetti d’intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono, in accordo con i soggetti di cui all’articolo 20 che dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della collaborazione”;

- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, che al paragrafo 5.1 riporta: “La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di: - inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali; - collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore; - messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

- Il comunicato del presidente Anac del 14/09/2016, “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali”, che tra l’altro riporta:Infine, si evidenzia che la disciplina speciale dei servizi sociali consente l’erogazione dei servizi alla persona mediante diversi strumenti che consentono di operare in un’ottica di apertura alla concorrenza e di favor participationis, assicurando il pieno soddisfacimento dell’interesse sociale perseguito. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti dell’accreditamento (art. 11, l. 328/2000) e della convenzione con le organizzazioni di

volontariato (l. 266/1991) per i quali, con le Linee guida citate, sono state fornite indicazioni volte ad assicurare 'affidabilità morale e professionale degli operatori, il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni dell'utenza."

- la legge n. 106/2016 recante la delega per la riforma della disciplina degli enti del Terzo settore;

- la legge n. 112/2016 sul c.d. Dopo di noi.

DATO ATTO:

Che la Regione Emilia Romagna, diversamente da altre regioni quali la Lombardia e la Liguria, non ha ancora provveduto ad emanare disposizioni organiche in merito alla coprogettazione come individuata dal quadro normativo sopra richiamato, limitandosi con la recente DGR n.969/2016 "Adozione delle linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale", nelle quali tra l'altro si legge "(...) *Ai soggetti del Terzo Settore e dunque alle cooperative sociali e loro consorzi la legge riconosce un ruolo attivo nella stessa progettazione del sistema locale dei servizi sociali, in ragione del loro radicamento territoriale, della conoscenza diretta e non mediata dei bisogni dell'utente finale e della loro capacità di fungere da collegamento fra le P.A., titolari del servizio, e l'utenza finale (comprensiva delle reti familiari). (...) La disposizione [1.328/00 sopra citata] consente pertanto alle amministrazioni di avvalersi di forme pubbliche di consultazione per il reperimento di soggetti del terzo settore o di altri soggetti senza scopo di lucro per la definizione congiunta, già dalle fasi progettuali, di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. La co-progettazione, considerata la sua particolare natura e le modalità di svolgimento delle relative procedure, si configura come uno strumento che supera il tradizionale rapporto committente fornitore per essere strumento per la realizzazione di forme di collaborazione e partnership. Dal punto di vista procedurale, per l'attuazione di questi istituti, si possono evidenziare le seguenti fasi: 1. indizione di un bando pubblico mediante il quale è esternata la volontà dell'ente di procedere alla selezione di uno o più soggetti con cui sviluppare attività di coprogettazione, con valore indicativo del servizio in affidamento; 2. presentazione delle offerte consistenti in proposte e azioni progettuali preliminari negli specifici ambiti di intervento definiti dal soggetto che ha indetto il bando; 3. valutazione delle offerte progettuali presentate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4. progettazione congiunta tra i responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i responsabili dell'ente pubblico mediante fase istruttoria che prende a riferimento i progetti preliminari (o di massima) presentati dal soggetto selezionato e procede alla loro discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Ente ed alla definizione degli aspetti esecutivi. In particolare attraverso: a. la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; b. la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentazione e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi coprogettati; c. la definizione negoziale del costo delle diverse prestazioni; d. l'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie; 5. stipula di una convenzione con il soggetto (o con più soggetti) risultato vincitore per la definizione dei reciproci rapporti.*

Che nei mesi scorsi la Regione ha attivato un gruppo di lavoro sul tema della coprogettazione nei servizi sociali, al quale anche questo Comune partecipa;

Che nell'ambito dell'all. b) del bilancio di previsione 2016 del Comune di Ferrara è stato previsto il conferimento di un incarico per il supporto alla redazione del regolamento in oggetto, ed il dirigente del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione, con Determinazione PG 2016-48353 del 27/04/2016 esecutiva dal 11/05/2016 lo ha affidato, in esito a procedura pubblica, all'avv. Luciano Gallo;

RITENUTO OPPORTUNO

- prevedere di darsi una disciplina generale e specifica per procedere a realizzare attività di coprogettazione per la realizzazione di iniziative nell'ambito dei servizi sociali altamente intesi, ai fini di valorizzare ulteriormente il contributo dato dal Terzo settore al processo di programmazione e realizzazione dei servizi sociali, avendo riguardo al ruolo ad esso assegnato dalle normative di settore sopra richiamate, rispetto alle modalità già previste dal codice dei contratti, per consentire a questa Amministrazione la possibilità di integrare nella rete dei servizi energie, risorse umane ed economiche provenienti dal mondo profit e non profit, per sperimentare la creazione di nuovi servizi e reinterpretare e rinnovare attività che la cristallizzazione nel tempo può avere reso inadeguate rispetto ai bisogni attuali;

- che la fonte regolamentare – di competenza consiliare – valorizza il ruolo di indirizzo da parte del richiamato Organo;

- che l'adozione di indirizzi generali e minimi per tutti gli ambiti di utilizzo dell'istituto della co-progettazione assicura, fra l'altro, l'omogeneità dei percorsi giuridico-amministrativi conseguenti;

- che, di conseguenza, i singoli Avvisi pubblici potranno prevedere disposizioni e criteri di dettaglio, pertinenti ed adeguati in relazione ai concreti bisogni e finalità indicati dall'Ente.

RICHIAMATI:

Gli aspetti salienti del regolamento in oggetto, allegato quale parte integrante sub a) al presente atto, così come segue:

- Il regolamento sarà cedevole rispetto ad eventuale future e diverse disposizioni regionali sulla materia;
- Individua in modo esauriente le materie alle quali si applica, contemplando il più ampio registro di attività nelle quali promuovere il partenariato con il terzo settore, andando oltre il quadro della progettualità propria del piano di zona, per ampliare l'orizzonte anche sulle più vaste opportunità fornite da altre fonti di finanziamento, compresa la valorizzazione di beni pubblici inutilizzati o da riqualificare;
- Sottolinea il primato programmatico del Comune, pur nel contesto di un ampio confronto con i portatori di interesse e gli attori del sistema non profit, anche alla luce della consolidata procedura partecipativa dei Piani di Zona la consolidata procedura di formalizzazione degli esiti, che si definiranno mediante convenzione;
- Definisce puntualmente il quadro delle procedure ad evidenza pubblica con le quali procedere per l'individuazione dei soggetti che concorrono con il Comune alla progettazione ed alla gestione, dei criteri e principi ai quali la coprogettazione stessa deve ispirarsi, e delle procedure;
- Dà luogo alla formazione di un elenco aperto di soggetti del Terzo settore, periodicamente implementabile sulla scorta delle candidature ammissibili che si

proponessero, ai quali rivolgere gli inviti a manifestare interesse per la coprogettazione;

- valorizza e sostiene l'iniziativa progettuale e propositiva da parte degli enti del Terzo settore;
- generalizza l'applicazione della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- arricchisce la gamma di strumenti e di modalità di azione ed interazione fra Ente comunale ed enti del Terzo settore (oltre alle sovvenzioni, contributi, appalti di servizi, affidamento di beni), regolati dalle corrispondenti discipline generali e di settore.

VISTO l'art. 42 del DLgs 18/08/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 42 e 107 del DLgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO i pareri favorevole espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1° - del DLgs n. 267/2000);

SENTITE la Giunta e la IV^a Commissione Consiliare,

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della co-progettazione nel rapporto fra amministrazione comunale ed enti del terzo settore nell'ambito delle politiche sociali, parte integrante del presente atto quale allegato sub a) del presente atto;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Barbara Celati, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione.

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della co-progettazione
nel rapporto fra amministrazione comunale
ed Enti del Terzo Settore
nell’ambito delle politiche sociali

- Art. 1 – (Finalità ed efficacia del Regolamento)
- Art. 2 – (Ambito oggettivo di applicazione)
- Art. 3 – (Ambito soggettivo di applicazione)
- Art. 4 – (Tavolo di co-progettazione)
- Art. 5 – (Rapporti fra le procedure di co-progettazione ed il Piano sociale di zona)
- Art. 6 – (Rapporti tra la co-progettazione e la programmazione dei servizi)
- Art. 7 – (Modalità di indizione e svolgimento delle istruttorie pubbliche)
- Art. 8 – (Criteri e principi-guida ai fini della progettazione e gestione dei servizi da parte degli Enti del Terzo Settore)
- Art. 9 – (Varianti progettuali)
- Art. 10 – (Criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti)
- Art. 11 – (Carta dei servizi sociali e coinvolgimento degli utenti)
- Art. 12 – (Rendicontazione sociale pubblica dei risultati della co-progettazione)
- Art. 13 – (Disciplina dei conflitti di interesse)
- Art. 14 – (Tracciabilità dei flussi finanziari)
- Art. 15 – (Disciplina applicabile e norma di rinvio)
- Art. 16 – (Revisione ed aggiornamento del Regolamento)

* * *

Art. 1 – (Finalità ed efficacia del Regolamento)

- 1) Il Presente Regolamento è finalizzato a disciplinare i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di co-progettazione in materia di politiche sociali, fra i soggetti di cui al successivo articolo 3, in attuazione della legge n. 328/2000 e ss. mm., del d.p.c.m. 30.03.2001 e ss. mm. e della legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.
- 2) La presente disciplina cesserà di avere efficacia, in tutto o in parte, a seguito dell'approvazione della disciplina in materia di co-progettazione da parte della Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

Art. 2 – (Ambito oggettivo di applicazione)

- 1) Il Presente Regolamento si applica:
 - a) all'affidamento di servizi sociali, come definiti dalla vigente disciplina, non assoggettati alla vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici;
 - b) agli interventi previsti dai piani di zona di cui alla l.328/2000 e ss. mm. ed alla relativa legge regionale n. 2/2003 e ss. Mm, nei limiti previsti alla lett. a).;
 - c) in attuazione dell'art. 7 del d.p.c.m. 30.03.2001, per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali al fine di affrontare specifiche problematiche sociali o per introdurre modalità innovative di attuazione di interventi relative a problematiche esistenti o consolidate;
 - d) alle procedure di consultazione preliminari di mercato, previste dall'art. 66 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - e) agli interventi di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS), di iniziativa pubblica e privata sociale, non assoggettate alla disciplina del codice dei contratti pubblici;
 - f) ai progetti per la promozione di politiche attive di welfare locale; in esse sono ricomprese:
 - i) le forme di contrasto alle povertà;
 - ii) le misure e forme di integrazione/implementazione di progetti e programmi di *housing sociale*, di edilizia sociale, di riqualificazione urbanistica e di rigenerazione urbana, di cui alla vigente disciplina;
 - iii) la valorizzazione di beni pubblici, inutilizzati o da riqualificare, anche da un punto di vista funzionale e socio-economico, per finalità di interesse pubblico e per esigenze sociali;
 - iv) le iniziative di animazione territoriale, pubbliche o private, volte alla sponsorizzazione di eventi o di interventi sul patrimonio culturale e paesaggistico, nonché di raccolta fondi da utilizzare per esigenze sociali della comunità locale;
 - v) le iniziative ed i progetti, pubblici o privati, in materia di "*dopo di noi*", anche al fine di dare attuazione alla vigente disciplina statale;
 - vi) le iniziative ed i programmi finalizzati a raccordare gli interventi di assistenza sociale con quelli di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

- vii) l'inserimento e l'integrazione delle esigenze sociali della comunità locale all'interno delle politiche pubbliche e dei relativi strumenti (piani e programmi) dell'amministrazione comunale;
 - viii) nell'ambito dell'esercizio in forma associata della funzione fondamentale in materia di politiche sociali, di cui alla vigente disciplina;
 - ix) le altre ipotesi espressamente individuate e deliberate dal Consiglio comunale.
- g) alle iniziative progettuali proposte dai soggetti del terzo settore, relativamente alle lettere che precedono, previa valutazione di ammissibilità e di dichiarazione di pubblico interesse dei competenti Organi ed uffici comunali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per interventi innovativi, di cui al precedente comma, lett. c), si intendono:
- a) attività e progettualità a fronte di bisogni e/o esigenze nuove in quanto sopravvenute o comunque prese in considerazione per la prima volta dai soggetti pubblici di cui al successivo articolo 3);
 - b) modalità nuove o diverse di gestione delle attività e/o implementazione delle attività a fronte di bisogni ed esigenze note, valutate e affrontate precedentemente.
- 3) Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, le modalità di compartecipazione da parte del Comune alle iniziative progettuali proposte dai soggetti del terzo settore possono essere le seguenti:
- a) attività sociali;
 - b) conferimento di beni ed immobili, anche inutilizzati;
 - c) contributi, sovvenzioni ed eventualmente prezzi amministrati.

Art. 3 – (Ambito soggettivo di applicazione)

- 1) L'ambito soggettivo del presente Regolamento è il seguente:
- a) l'Amministrazione comunale;
 - b) altre amministrazioni ed enti pubblici sulla base di espressa deliberazione assunta dai competenti Organi o a seguito di accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n., 241/1990 e ss. mm.;
 - c) gli enti del Terzo settore come definiti dalla legislazione di settore, statale e regionale, con particolare riferimento a quelli identificati nell'elenco di cui all'art. 6;
 - d) le associazioni rappresentative dei soggetti del Terzo Settore;
 - e) gli utenti ed i destinatari delle attività di cui al precedente articolo 1), singoli e associati;
 - f) altri soggetti, anche privati, nonché operatori economici c.d. *profit* nell'ambito di progetti e di iniziative caratterizzate dall'ampliamento del partenariato, fermo restando che il soggetto Capofila e responsabile dell'attuazione dovrà essere nei confronti dei soggetti pubblici, di cui alle precedenti lettere sub a) e b), un ente del Terzo Settore.

- 2) Gli Avvisi pubblici e gli atti delle procedure di co-progettazione disciplinano e specificano le modalità di coinvolgimento e di raccordo dei soggetti di cui al precedente comma.

Art. 4 – (Tavolo di coprogettazione)

- 1) Al fine di definire la scala esecutiva del progetto in esito alle procedure di cui al successivo art. 5, è istituito in esito ad ogni avviso di cui al precedente art. 3, comma 2), un tavolo di coprogettazione, al quale prendono parte il soggetto del terzo settore selezionato in base alla procedura comparativa, ed i tecnici del settore del Comune, competente per la procedura indetta.

Art. 5 – (Rapporti fra le procedure di co-progettazione ed il Piano sociale di zona)

- 1) L’Amministrazione comunale può integrare gli strumenti e le modalità di attuazione del vigente Piano di zona facendo ricorso alle procedure di co-progettazione.
- 2) La determina a contrarre motiva in ordine a tale scelta.

Art. 6 – (Rapporti tra la co-progettazione e la programmazione dei servizi)

- 1) L’Amministrazione precisa ed indica negli atti di programmazione – previsti dalla vigente disciplina – anche ai fini dell’art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016, le ipotesi in cui è previsto il ricorso alla co-progettazione.
- 2) Ai fini dell’elaborazione degli atti di programmazione sono consultate le associazioni maggiormente rappresentative degli Enti del Terzo Settore e le OO.SS;
- 3) Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 328/2000 e ss. mm. e dalla relativa attuazione regionale in materia di programmazione nell’ambito del piano di zona.

Art. 7 – (Modalità di indizione e svolgimento delle istruttorie pubbliche)

- 1) Il Comune istituisce ai fini dell’attuazione del presente Regolamento, un Elenco speciale aperto, suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - i. cooperative sociali;
 - ii. associazioni;
 - iii. imprese sociali, sia in forma singola che associata.
- 2) L’Elenco è riferito alle seguenti macro-aree di attività:
 - a) minori;
 - b) anziani;
 - c) disabilità;
 - d) integrazione ed inclusione sociale;
 - e) altre eventuali tipologie di emergenza sociale.

- 3) Ai fini dell’inserimento nell’Elenco speciale degli Enti del Terzo Settore Accreditati (in avanti anche solo “*Elenco*”), ciascun richiedente dovrà auto dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., il possesso:
 - i. dei requisiti di ordine generale previsto dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - ii. dell’iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente, ed il rispetto dell’applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - iii. (in alternativa) dell’iscrizione nel Registro delle Associazioni;
 - iv. (in alternativa) dell’iscrizione nel Registro delle imprese sociali;
 - v. (per tutti) le macro-aree prescelte, fermo restando il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionale che saranno richiesti con i singoli Avvisi pubblici.
- 4) Ai fini dell’indizione delle procedure di istruttoria pubblica, gli Avvisi dovranno essere conformi ai seguenti principi direttivi e criteri-guida:
 - a) dovrà essere assicurato un adeguato livello di pubblicità al fine di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati; in ogni caso, gli Avvisi dovranno essere pubblicati per esteso sul sito istituzionale, in apposita Sezione, facilmente visibile, e per la durata minima di 15 (quindici) giorni;
 - b) in presenza di un’iniziativa progettuale privata, come definitiva dal precedente art. 2, di essa dovrà essere data adeguata conoscibilità mediante pubblicazione sul sito istituzionale per almeno 15 (quindici) giorni. Gli esiti del procedimento di co-progettazione dovranno essere pubblicizzati con le modalità minime previste nella precedente lettera sub *a*), in attuazione della vigente disciplina in materia di trasparenza.

**Art. 8 – (Criteri e principi-guida ai fini della progettazione
e gestione delle attività sociali da parte degli Enti del Terzo Settore)**

- 1) La co-progettazione e la gestione delle attività sociali, anche ad iniziativa privata, oggetto del presente Regolamento, dovranno garantire il perseguimento dei seguenti criteri e principi-guida:
 - a) qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione, quest’ultima per come definita dal precedente articolo 2; composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell’associazionismo;
 - b) compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
 - c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni , perseguita in termini di efficacia ed efficienza;

- d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche gradualmente e parzialmente, di inclusione attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;
- e) qualità dell'aggiornamento professionale e/o formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti.
- 2) I principi ed i criteri-guida previsti dal precedente comma riguardano, in quanto applicabili, anche la gestione di servizi in regime autorizzatorio, nonché si applicano ai progetti attivati su iniziativa privata. Restano ferme le previsioni contenute nella vigente disciplina in materia di servizi sociali di interesse generale, nonché la vigente disciplina in materia di convenzioni fra pubbliche amministrazioni ed associazioni.
- 3) Gli Avvisi specificano e disciplinano le fasi della procedura, ivi compresa la fase ad evidenza pubblica fra le diverse proposte.
- 4) Solo la proposta valutata come la più rispondente alle finalità dei singoli Avvisi verrà ammessa alla successiva fase della formalizzazione nell'ambito del "Tavolo di co-progettazione" attivato con i soggetti di cui al precedente articolo 3 e dunque dell'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo delle attività previste, nonché della sottoscrizione della Convenzione, di cui al successivo settimo comma.
- 5) La valutazione delle proposte, corredate da un progetto di massima, comprensivo del quadro economico, dovrà essere svolta da apposita Commissione, nominata dai soggetti pubblici di cui al precedente articolo 3), primo comma, lett. a) e b), dopo la chiusura del termine per la presentazione dei progetti di intervento. La commissione sarà composta da dirigenti e tecnici competenti per le materie oggetto di coprogettazione, dipendenti degli enti di cui all'art.3, lett. a) e b). I lavori della Commissione saranno verbalizzati. Il provvedimento conclusivo della procedura motiverà in ordine alle ragioni della eventuale preferenza di singole proposte progettuali. Ai fini della valutazione delle proposte, si terrà conto, quali criteri di valutazione, di quanto previsto nel precedente primo comma.
- 6) Gli Avvisi danno indicazione, laddove possibile e/o necessario, delle risorse messe a disposizione dal Comune, ed individuano eventualmente il valore massimo da mettere in capo agli utenti nel caso la compartecipazione sia necessaria al raggiungimento della sostenibilità del progetto, avendo anche riguardo all'ampiezza ed all'equità dell'accesso in relazione alla situazione socioeconomica dei destinatari.
- 7) I rapporti con gli Enti del Terzo Settore nascenti dalla valutazione della proposta progettuale e della relativa definizione all'interno del tavolo della co-progettazione, saranno puntualmente disciplinati mediante apposita convenzione. Gli Avvisi indicano gli elementi costitutivi minimi delle convenzioni.

Art. 9 – (Varianti progettuali)

- 1) I singoli Avvisi specificano i presupposti e le modalità ai fini della richiesta di approvazione di varianti progettuali.
- 2) In ogni caso, non sono consentite varianti essenziali, intendendosi per esse quelle proposte che mutano l'idea progettuale originaria negli elementi costitutivi, né sono possibili varianti in aumento di spesa delle progettazioni approvate.

- 3) Allo stesso modo non sono consentite varianti che determinano la diversa qualificazione giuridica dell'intervento da co-progettazione in appalto o concessione di servizi, come tale assoggettati dalla vigente disciplina sui contratti pubblici.

Art. 10 – (Criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti)

- 1) I singoli Avvisi disciplinano i criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione degli interventi di co-progettazione.
- 2) In ogni caso, il responsabile del procedimento dovrà attestare nel proprio provvedimento di conclusione del progetto/intervento il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 7, primo comma.

Art. 11 – (Qualità e coinvolgimento degli utenti)

- 1) Nella Proposta progettuale ogni soggetto partecipante alla procedura dovrà inserire l'autodichiarazione di accettazione delle condizioni poste dal Comune – nell'ambito degli Avvisi – in relazione agli elementi minimi per garantire la qualità dell'attuazione della proposta medesima.
- 2) Nella Convenzione, che regola i rapporti fra il Comune e gli Enti di Terzo Settore prescelti, saranno declinate le eventuali modalità aggiuntive e migliorative di coinvolgimento degli utenti, rispetto alle condizioni-base previste nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica.

Art. 12 – (Rendicontazione sociale pubblica dei risultati della co-progettazione)

- 1) Almeno una volta l'anno le Amministrazioni, i soggetti di cui al precedente articolo 3) e le Organizzazioni sindacali organizzano una sessione pubblica informativa in ordine agli esiti raggiunti mediante le procedure di co-progettazione attivate.

Art. 13 - (Disciplina dei conflitti di interesse)

- 1) Si applicano, tenendo conto della specificità dell'istituto della co-progettazione, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse.

Art. 14 – (Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) I singoli Avvisi disciplinano i termini e le modalità di riconoscimento e corresponsione dei contributi e dei sussidi economici da parte delle Amministrazioni e degli enti di cui al precedente articolo 3) agli enti di terzo settore prescelti, comunque nel rispetto dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm.
- 2) In ogni caso, le Convenzioni di cui al precedente articolo 10 richiamano espressamente l'obbligo del rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15– (Disciplina applicabile e norma di rinvio)

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dell'ordinamento statale e regionale in materia di enti locali, società strumentali degli enti locali, servizi di interesse economico generale, cooperazione sociale, terzo settore, *onlus*, impresa sociale, procedimento amministrativo e responsabilità sociale degli enti, in quanto compatibili.

Art. 16 – (Revisione ed aggiornamento del Regolamento)

- 1) Il Presente Regolamento potrà essere modificato, con le modalità previste dallo Statuto comunale, anche a seguito di sopravvenute disposizioni statali e regionali.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **27**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **27**
VOTI FAVOREVOLI: N° **21**
VOTI CONTRARI: N° **5** (Cons.ri Anselmi, Cavicchi, Fornasini, Peruffo e Zardi)

ASTENUTI: N° **1** (Cons.re Simeone)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la delibera nel preciso testo soprariportato.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, al fine di procedere urgentemente all'applicazione del Regolamento stesso nell'implementazione del Piano di Zona socio sanitario.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **27**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **27**
VOTI FAVOREVOLI: N° **20**
VOTI CONTRARI: N° **4** (Cons.ri Anselmi, Fornasini, Peruffo e Zardi)

ASTENUTI: N° **3** (Cons.ri Cavicchi, Maresca e Simeone)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità dell’adottata deliberazione.

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella

Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO’ Dr. Girolamo

Entrano il Sindaco e i Cons.ri Corazzari e Rendine – PRESENTI: N° **30**

